

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

OGGETTO: Attribuzione dell'assegno vitalizio di reversibilità a favore di erede di ex Consigliere regionale con decorrenza 1° aprile 2023

IL PRESIDENTE

Visto il Testo unificato della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 6 dicembre 2012, n. 297, concernente "Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino - Alto Adige", come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8, nonché dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 che disciplina altresì il "Trattamento economico e il regime previdenziale dei membri del Consiglio a decorrere dalla XV Legislatura";

Preso atto delle attribuzioni che le citate leggi regionali conferiscono al Presidente e all'Ufficio di Presidenza;

Vista la legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2;

Vista la legge regionale 21 settembre 2012, n. 6;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 26 novembre 2013, n. 371 concernente l'approvazione del Testo unificato dei Regolamenti di esecuzione della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente "Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino - Alto Adige", modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8 e 14 dicembre 2011, n. 8, nonché dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6;

Viste le leggi regionali 11 luglio 2014, n. 4 e 5;

Vista la legge regionale 15 novembre 2019, n. 7 di rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo;

Vista la legge regionale 19 dicembre 2022, n. 7 "*Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità*" ed in particolare l'art. 2, comma 1, di modifica dell'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 2019, n. 7, il quale dispone che "*con effetto dal 1° gennaio 2023, tutti gli assegni diretti e di reversibilità attualizzati calcolati secondo modalità diverse da quanto previsto al comma 3, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 27 luglio 2021, n. 5, sono rideterminati, a far data dal 1° dicembre 2019 giorno di entrata in vigore di questa legge, secondo quanto previsto al medesimo comma 3 e all'articolo 5*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale 10 aprile 1989, n. 46/Prev, con il quale è stato attribuito, a decorrere dal 13 dicembre 1988, all'ex consigliere regionale "Omissis" l'assegno vitalizio mensile lordo nella misura del 40,5 per cento dell'indennità consiliare lorda successivamente rideterminato nella misura del 36,487 per cento della indennità parlamentare di riferimento, come comunicato con nota del Presidente del Consiglio regionale 29 marzo 1996, prot. n. 6330 Cons.reg.;

Preso atto che l'articolo 19, comma 2, del Testo unificato della legge regionale n. 2/1995 e successive modificazioni, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 6 dicembre 2012, n. 297, dispone che "*Ai Consiglieri cessati dal mandato che godono di un assegno vitalizio superiore alla misura del 30,40 per cento è data facoltà, entro un termine fissato con le modalità di cui al comma 4, di optare in forma*

irrevocabile per il riconoscimento del valore attuale della quota del loro assegno vitalizio che eccede tale misura con la conseguente rideterminazione del proprio assegno”.

Visto il decreto della Presidente del Consiglio regionale 29 ottobre 2013, n. 648 con il quale l'assegno vitalizio lordo mensile è stato rideterminato nella misura del 30,40 per cento dell'indennità parlamentare di riferimento ed è stato attribuito il valore attuale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale 30 settembre 2014, n. 137, che ha dichiarato nullo il proprio decreto 29 ottobre 2013, n. 648 a termini dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 ed ha richiesto all'ex consigliere regionale “Omissis” la restituzione dell'importo netto di euro 14.602,90 quale maggior valore attuale riconosciuto con il decreto n. 648/2013 citato;

Rilevato che, a termini dell'art. 1, comma 2 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, l'ex consigliere ha provveduto alla totale restituzione dell'importo di euro 14.602,90 richiesto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale 22 luglio 2020, n. 31 con il quale l'assegno vitalizio spettante all'ex consigliere predetto è stato rideterminato secondo il metodo di calcolo contributivo ai sensi della legge regionale 15 novembre 2019, n. 7;

Preso atto della segnalazione del Casellario Centrale dei Trattamenti pensionistici - Direzione Centrale Pensioni pervenuta in data 24 marzo 2023, acquisita al Prot. n. 1355 Cons.reg., che in data “Omissis” è avvenuto il decesso dell'ex consigliere regionale “Omissis”;

Vista la richiesta, presentata dalla signora “Omissis” vedova dell'ex consigliere in data 26 aprile 2023, acquisita al prot. n. 1757 Cons.reg., dalla quale si rileva che alla data della morte dell'ex consigliere il familiare superstite avente diritto all'assegno vitalizio di reversibilità è la medesima moglie signora “Omissis”;

Considerato che con la medesima richiesta il familiare superstite di cui all'alinea precedente chiede per sé l'attribuzione dell'assegno vitalizio di reversibilità a termini dell'articolo 19, comma 5 del Testo unificato della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 e successive modificazioni, come disciplinato dall'art. 58 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 26 novembre 2013, n. 371 concernente l'approvazione del Testo unificato dei Regolamenti di esecuzione della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 e successive modifiche;

Rilevato dalla richiesta presentata dalla signora “Omissis” che al momento del decesso dell'ex consigliere la famiglia era composta dalla stessa signora “Omissis” e dal figlio “Omissis”;

Preso atto che il citato art. 58 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 371/2013 dispone che “(...) nel caso di decesso di Consigliere titolare o in attesa di godimento di un assegno vitalizio pari o superiore al 30,40 per cento, l'assegno di reversibilità (...) è calcolato sull'ammontare corrispondente alla percentuale del 30,40 per cento della base di calcolo dell'articolo 41 e spetta agli stessi familiari superstiti di cui all'articolo 37 e con le medesime modalità.”;

Preso atto che in base alle disposizioni predette e all'art. 4, comma 6 della legge regionale 15 novembre 2019, n. 7, l'assegno vitalizio di reversibilità mensile lordo spettante alla signora “Omissis” con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso del titolare, corrisponde al 60 per cento;

“Omissis”;

“Omissis”;

“Omissis”;

“Omissis”;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 giugno 2023, n. 32 con la quale l'assegno vitalizio spettante all'ex consigliere “Omissis”, in applicazione della legge regionale n. 7/2019 citata come modificata con la legge regionale 19 dicembre 2022, n. 7, è stato rideterminato nell'importo lordo di euro 3.748,82 a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Preso atto che l'assegno vitalizio di reversibilità come determinato in applicazione della legge regionale n. 7/2019 e delle relative disposizioni attuative approvate dall'Ufficio di Presidenza con proprie deliberazioni 19 febbraio 2020 n. 15 e 14 aprile 2020 n. 20, non può comunque superare, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge menzionata l'importo dell'assegno spettante ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della medesima legge regionale e che la base di calcolo, come sopra indicato, è quella indicata nell'articolo 41, comma 1 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 371/2013 citata;

Preso atto, quindi, che l'assegno vitalizio di reversibilità spettante alla signora "Omissis" alla data del 1° aprile 2023 ammonta a lordi euro 2.308,32;

"Omissis";

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 giugno 2023, n. 33 di determinazione del coefficiente di detassazione degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità a decorrere dall'anno 2020;

Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 luglio 2018, n. 370 e successive modificazioni;

Accertata la disponibilità di fondi sui capitoli:

- 200 "Spese per assegni vitalizi diretti e di reversibilità" - piano finanziario U.1.04.02.01.001,
- 220 "IRAP su assegni vitalizi" - piano finanziario U.1.02.01.01.001,

del bilancio finanziario gestionale 2023-2024-2025 approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione 22 dicembre 2022, n. 61 e successive modificazioni,

d e c r e t a

- 1 di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, a decorrere dal 18 marzo 2023 è cessata la corresponsione dell'assegno vitalizio nei confronti dell'ex consigliere regionale "Omissis" con liquidazione dell'arretrato risultante dall'applicazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 giugno 2023, n. 32;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, a decorrere dal 1° aprile 2023 alla signora "Omissis" l'assegno vitalizio di reversibilità nella misura mensile lorda di euro 2.308,32 per dodici mensilità;
3. di applicare sugli assegni sopra indicati la percentuale di detassazione definita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 21 giugno 2023, n. 33;
4. "Omissis";
5. di fare fronte alla spesa di cui sopra con le somme già impegnate sui capitoli del bilancio finanziario gestionale 2023-2024-2025:
 - capitolo 200 "Spese per assegni vitalizi diretti e di reversibilità" - piano finanziario U.1.04.02.01.001,
 - 220 „IRAP su assegni vitalizi“ - piano finanziario U.1.01.02.01.001;
6. di dare atto che alla liquidazione delle somme oggetto del presente decreto si provvederà ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 luglio 2018, n. 370 e successive modificazioni.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni decorrenti dalla conoscenza dello stesso, ai sensi degli artt. 29 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, entro 120 giorni decorrenti dalla conoscenza dello stesso, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

JR/FL

IL PRESIDENTE
- Josef Noggler -
(firmato digitalmente)

Per l'annotazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 24, comma 1 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 luglio 2018, n. 370 e successive modificazioni

IL SEGRETARIO GENERALE
- dott. Mag. Jürgen Rella -
(firmato digitalmente)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 luglio 2018, n. 370 e successive modificazioni
per **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO BILANCIO E APPALTI**

IL VICESEGRETARIO GENERALE
- avv. Sergio Vergari -
(firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).